

ADACTA RISPONDE



*Adacta Risponde*

Semplificazioni sì,  
ma limitate alle  
spese vitto e

**alloggio**

Nel settore delle produzioni cinematografiche, televisive e teatrali è frequente avvalersi delle prestazioni di artisti e professionisti con partita IVA. È, quindi, altrettanto usuale trovarsi a sostenere spese relative ad alloggi e pasti per conto di tali soggetti. In qualità di responsabile amministrativo di una ...

## Adacta Risponde



# Semplificazioni sì, ma limitate alle spese vitto e alloggio

DI VALENTINA DOTTO

Nel settore delle produzioni cinematografiche, televisive e teatrali è frequente avvalersi delle prestazioni di artisti e professionisti con partita IVA. È, quindi, altrettanto usuale trovarsi a sostenere spese relative ad alloggi e pasti per conto di tali soggetti. In qualità di responsabile amministrativo di una Società che realizza fiction per la televisione, trovo che la procedura per dedurre tali costi sia particolarmente complessa e macchinosa. Recentemente, però, mi è giunta voce che siano state introdotte modifiche per rendere più snella la procedura. In che cosa consistono esattamente le semplificazioni?

Il c.d. Decreto Semplificazioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 30.10.2014, ha introdotto alcune novità per quanto concerne il trattamento fiscale delle spese di vitto ed alloggio dei professionisti sostenute direttamente dal committente.

Nello specifico, l'art. 10 del citato decreto ha sostituito il secondo periodo dell'art. 54, c. 5, del TUIR, prevedendo che "le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

Ne consegue che:

- a) il lavoratore autonomo non deve più riaddebitare in fattura l'ammontare delle spese di vitto ed alloggio sostenute direttamente dal committente;
- b) il lavoratore autonomo non deve più considerare in alcun modo il servizio fruito, né come costo da dedurre, né come compenso in natura ai fini della determinazione del reddito;
- c) l'esclusione dall'ambito dei compensi, fa venir meno l'obbligo di applicazione della ritenuta d'acconto;
- d) il committente non deve più consegnare il documento di spesa al professionista;
- e) il committente può dedurre il costo sostenuto a condizione che ne possa dimostrare l'inerenza;
- f) il documento di spesa può, comunque, riportare il nome del fruitore della prestazione, in quanto ciò contribuisce a provare l'inerenza della spesa in capo al committente.

Il suddetto intervento normativo, pur perseguendo la semplificazione dei complessi adempimenti procedurali finora imposti ai professionisti ed ai loro committenti, ha, al contempo, fatto emergere alcuni dubbi, risolti dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare 30.12.2014, n. 31/E (par. 2). In particolare, è stato chiarito che:

1) le nuove disposizioni si applicano solo alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente. Di conseguenza, il nuovo regime non troverà applicazione né nell'ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell'ipotesi di prestazioni diverse, quali, ad esempio, le spese di trasporto, ancorché acquistate direttamente dal committente. Tali spese di viaggio, quindi, continueranno a rappresentare un compenso in natura per il professionista, da riaddebitare nella fattura emessa nei confronti del committente che le ha anticipate;

2) nonostante la norma faccia riferimento esclusivamente al "professionista", la stessa deve intendersi applicabile anche a coloro che "esercitano arti", quindi anche agli artisti (attori, registi, ecc.);

3) il limite di deducibilità del 75% non deve essere applicato, da parte del committente, sulle spese sostenute per l'acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono beneficiari i professionisti, nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente stesso. La deducibilità di tali spese rimane, comunque, subordinata alla possibilità di dimostrare l'inerenza e l'effettività della spesa stessa, nonché all'indicazione, nella documentazione fiscale, degli estremi del professionista/artista.

Si ricorda, infine, che la nuova disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, cioè già dal periodo d'imposta 2015 per i soggetti "solari".

v.dotto@adactastudio.com

Domenica 25 Gennaio 2015

© RIPRODUZIONE RISERVATA